

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

D.M. 12-10-2015

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2015, n. 296.

D.M. 12 ottobre 2015 ⁽¹⁾.

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2015, n. 296.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'[art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)» e, in particolare, l'[articolo 46](#), comma 1;

Vista la [legge 28 marzo 2003, n. 53](#) recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)»;

Visto il [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#) recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'[art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53](#)»;

Visto il [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#) recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#)»;

Vista la [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#) recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'[art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#)»;

Visto il [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'[art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#)»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#) recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509](#) recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429](#) recante «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87](#) recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'[art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88](#) recante «Regolamento recante norme per il riordino

degli istituti tecnici a norma dell'art. [64, comma 4](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89](#) recante «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. [64, comma 4](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263](#) recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. [64, comma 4](#), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)»;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

Visto il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139](#), recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'[art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), art. [69, comma 1](#), recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli [articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008](#);

Visto il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87](#)) negli spazi di flessibilità previsti dall'[art. 5](#), comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88](#)) negli spazi di flessibilità previsti dall'[art. 5](#), comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;

Visto il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008](#)»;

Visto il regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45](#) recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;

Visto il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'[art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#);

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#) - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, del [decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#)», recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), recepito con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art. 3 del [decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281](#);

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#), gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del [decreto legislativo](#)

n. 226 del 2005 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. *43 del decreto legislativo n. 81 del 2015*;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. *45 del decreto legislativo n. 81 del 2015*.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. *45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015*, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «istituzioni formative»:

1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010* e relativi decreti attuativi;

2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al *decreto legislativo n. 226 del 2005*;

3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012*;

4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli *articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*;

5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli *articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*;

6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;

c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della

formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, [comma 1, lettera b\)](#), del [decreto legislativo n. 13 del 2013](#), che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

Art. 3. *Requisiti del datore di lavoro*

1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Art. 4. *Durata dei contratti di apprendistato*

1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. [15, comma 6](#), del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#);

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

2. La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#);

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

4. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 5. Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del [decreto legislativo](#)

n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;

b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai *decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010* e relativi decreti attuativi;

c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con *decreto del 12 marzo 2015*;

d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli *articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008*;

e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;

f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli *articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008*;

g) per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.

3. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

4. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

6. La formazione esterna non può superare i seguenti limiti:

a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50%

per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario;

b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;

c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera c), la formazione esterna non può essere superiore:

1) al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;

2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;

d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;

e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;

f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;

g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

7. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:

a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);

b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;

c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d); d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).

9. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

10. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Art. 6. *Diritti e doveri degli apprendisti*

1. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

Art. 7. *Tutor aziendale e tutor formativo*

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo

didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

2. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

3. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Valutazione e certificazione delle competenze

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'[art. 2, comma 1, lettere e\) ed f\), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429](#). Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'[art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010](#).

6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'[art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

7. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del [decreto legislativo n. 13 del 2013](#) rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'[art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013](#), deve comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'[art. 6](#) riguardante gli standard minimi di attestazione del [decreto legislativo n. 13 del 2013](#);

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'[art. 2, comma 1, lettera i\), del decreto legislativo n. 276 del 2003](#).

Art. 9. Monitoraggio

1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente decreto.
 2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente decreto.
-

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.
2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, del [decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281](#).
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.
4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, [comma 9](#), del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#).
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Protocollo tra

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

Visto il [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'[art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. [46, comma 1](#), del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#) e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

[Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli [46](#) e [47](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. [43](#) del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#)

ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. [45](#) del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#)]

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

Art. 2 *Tipologia e durata dei percorsi*

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

[specificare:

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di

istruzione e formazione professionale ai sensi del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#)

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai [decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89](#) e relativi decreti attuativi

apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008](#)

apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. [15, comma 6](#) del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#)

apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008](#)

apprendistato per attività di ricerca

apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3 *Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari*

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato:

i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25
i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. ... unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del [decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81](#) ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del [decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81](#)]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4 *Piano formativo individuale*

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
- b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5 *Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro*

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
 3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
 4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.
-

Art. 6 *Valutazione e certificazione delle competenze*

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
 - a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;
 - b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
 - c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#) rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. [3, comma 6](#), del [decreto legislativo n. 13 del 2013](#), dovrà comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del [decreto legislativo n. 13 del 2013](#);

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. [2, comma 1, lettera i\)](#), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del [decreto legislativo n. 13 del 2013](#), anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7 *Monitoraggio*

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8 *Decorrenza e durata*

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata [...], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonché alle normative vigenti.